



CITTA' DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione (1) Straordinaria

(2) prima convocazione

Atto N. 6

OGGETTO : APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 2019.

del 25/02/2019

L'anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 18,10 si è riunito nella sala consiliare il Consiglio Comunale in (3) pubblica adunanza in seguito a determinazione del Presidente del Consiglio Comunale in data 20/02/2019 previa trasmissione degli inviti a tutti i signori Consiglieri, notificata nei termini di Legge, come da referto del Messo Comunale.

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
LUPI ANGELO	X		SAPOCHETTI LORENA	X	
DAPPI RITA		X	BIANCHI IOLE	X	
ROSSI MAURO	X		MAGGI CRISTIAN	X	
MANCINI SILVIA	X		BOCCUCCIA SERGIO	X	
BELTRAMME GIULIO	X		SAPOCHETTI ALESSANDRO	X	
MARCHIONNI DANIELE		X	CASALI MATTEO	X	
TAURONE MARCO	X		CHIALASTRI GIANLUCA	X	
TREDICINI BENITO	X		BARACOCOLI MANILA	X	
PULCINI MASSIMILIANO	X				

Presenti N. 15

Assenti N. 2

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Pulcini Massimiliano.

Partecipa il Segretario Comunale, incaricato della redazione del verbale, Dott.ssa Giada De Francesco.

Verificato che il numero dei Presenti è legale per validamente deliberare in (2) prima convocazione, il Sig. Presidente dichiara aperta l'adunanza. Vengono dal Presidente nominati scrutatori i signori: Tredicini, Sapochetti Lorena, Baracoccoli.

- (1) Ordinaria o Straordinaria
(2) Prima o Seconda
(3) Pubblica o Segreta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che:

- Dall'annualità 2014, in base a quanto disposto dall'art.1 comma 639 Legge 147/2013 e ss.mm.ii. è istituita e trova applicazione la nuova Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone dell'IMU (di natura patrimoniale) e di una componente riferita ai servizi (T.A.R.I. e T.A.S.I.);
- lo stesso D. Lgs. 147/13 art. comma 639 e ss. impone ai comuni - a seconda delle tipologie di immobili oggetto del tributo- una serie di vincoli relativi all'aliquota TASI massima, ferma restando la possibilità di suo azzeramento;
- in base all'art. 1 comma 683 L.147/13 il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lett. b) n. 2 del comma 682 e con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività, della tipologia e della destinazione degli immobili;
- con regolamento CC n. 24 del 07/08/2014 e ss.mm.ii., è stata dettata la disciplina comunale relativa al tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.);

Premesso inoltre che:

- il 28/12/2015 è stata approvata la L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), pubblicata in G.U. il 30/12/2015, che detta disposizioni vigenti a decorrere dal 1 gennaio 2016, come espressamente disposto dal suo art.1 comma 999;
 - nella suddetta legge sono contenute alcune importanti disposizioni che modificano la disciplina normativa TASI di cui all'art.1 commi 639 e ss. della L.147/13, tra cui:
 - a) la modifica dell'art.1 comma 639 della L.147/13, nell'ambito della volontà di escludere da TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A /1, A/8 e A/9;
 - b) la sostituzione dell'art.1 comma 669 della L.147/13, in materia di presupposto impositivo TASI, ora individuato nel possesso o detenzione, qualunque titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione in ogni caso di terreni agricoli e dell'abitazione principale di cui all'art.13 comma 2 del D.L.201/11, escluse quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 ed A/9;
 - c) l'integrazione dell'art.1 comma 678 della L.147/13 con la previsione per i c.d. "immobili merce", dal 2016, di un'aliquota TASI del 0,1 per cento, sulla cui misura i comuni possono intervenire in diminuzione (fino all'azzeramento) o in aumento (fino ad un massimo del 0,25 per cento);
- la medesima Legge prevede, inoltre, all'art.1 comma 26, la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Visto l'art. 1 comma 37 della legge n. 205/2017 che estende al 2018, attraverso la modifica dell'art. 1 comma 26 della legge di stabilità 2016, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali;

Visto e richiamata la legge di bilancio n. 145 del 30 dicembre 2018 che non ha riproposto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali per il 2019;

Ritenuto alla luce di quanto sopra illustrato e considerato, di riconfermare le aliquote TASI 2018, tenuto conto dell'avvenuta esclusione da TASI delle "abitazioni principali" come intese ai fini IMU e dell'espresso rinvio dell'art.1 comma 669 della L.147/13- così come recentemente riscritto dalla L.208/15- alle fattispecie di cui all'art.13 comma 2 del D.L.201/11;

Dato atto che:

- l'art.1 comma 17 della Legge di Stabilità 2016 (L.208/15) - al fine di tener conto delle agevolazioni/esenzioni di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 del medesimo articolo 1 per la TASI - apporta varie modifiche all'art.1 L.228/12 ai commi 380-ter e quater, introducendo anche i nuovi

commi sexies, septies ed octies ed incrementando il Fondo di Solidarietà Comunale;
 - l'art.1 comma 20 della Legge di Stabilità 2016 (L.208/15) destina un contributo al c.d. Fondo IMU/TASI, già destinato per il 2014 e 2015 a compensare i Comuni per i quali il passaggio dall'imponibilità IMU dell'abitazione principale al successivo regime TASI, per i noti vincoli alla fissazione delle aliquote, non consentiva di ricostituire il gettito perduto, riconfermato per il 2018 ai sensi dell'articolo 1 comma 870 della legge 205/2017;

Visto l'articolo 1 comma 892 della legge n. 145 del 30/12/2018 "Per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 190 milioni di euro annui da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale;

Visto lo schema di bilancio 2019-2021 approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 24 del 29/01/2019;

Rilevato che in base al regolamento comunale per la componente IUC-TASI il tributo può essere destinato pro quota al finanziamento dei sottoelencati servizi indivisibili comunali, i cui costi sono previsti per il 2019 all'interno dei relativi programmi:

Programma	Servizi	2019
Viabilità e infrastrutture stradali	servizio di pubblica illuminazione	81.740,55
Tutela valorizzazione recupero ambientale e	Vigilanza zootica	30.500,00

Considerato inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per il 2019 assicura una percentuale di copertura, così determinata:

	2019
Gettito complessivo stimato TASI (A)	18.803,25
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	112.240,55
Differenza (B-A)	93.437,30
Percentuale di finanziamento dei costi (A/B)	16,75%

Visti:

- l'art.1 comma 639 e ss della Legge 147/13 e ss.mm.ii., ivi comprese quelle introdotte dalla L.208/15;
- gli articoli 8, 9 e 14 del d.Lgs.23/11 e l'art.13 del D.L.201/11 e ss.mm.ii. (ivi comprese quelle introdotte dalla L.208/15), nonché il D.Lgs.504/92 laddove applicabili in materia di IUC-TASI;
- l'art. 53, comma 16, legge 23.12.2000, n.388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, legge 28.12.2001, n.448, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio

dell'esercizio;

- l'articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n.296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", con cui è previsto che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Richiamati il decreto del Ministero dell'interno datato 7/12/2018 con il quale è stato differito al 28 febbraio 2019 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 e il decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 di ulteriore proroga al 31 marzo 2019 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;

Visti l'art. 52 D. Lgs 446/97 e l'art. 7 del d. Lgs 267/2000;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 19/02/2018 con la quale sono state determinate le aliquote Tasi per il 2018;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 22/01/2019 con la quale, per quanto di competenza la Giunta Comunale ha confermato le aliquote tasi relativamente al 2018;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del II Dipartimento;

Acquisito il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

Con voti Presenti 15 - Votanti 15 – Favorevoli 10 – Contrari 5 (Baracoccoli, Casali, Boccuccia, Sapochetti Alessandro, Chialastri) – Astenuti 0

DELIBERA

Di stabilire che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
1. di regolamentare per il 2019, ai sensi di legge, con efficacia dal 1 gennaio 2019, le seguenti aliquote della I.U.C.- TA.S.I. (tributo per i servizi indivisibili) di cui all'art.1 commi 639 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.:

a) ALIQUOTA 2,3 PER MILLE relativamente ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

b) ALIQUOTA 1 PER MILLE relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

c) ALIQUOTA 1 PER MILLE relativamente alle unità immobiliari destinate ad attività artigianali ed attività commerciali di vicinato al dettaglio appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3 nonché per le attività produttive riconducibili alla categoria D/7, di proprietà dell'esercente che chiedono l'agevolazione Imu (7,60 per mille);

d) ALIQUOTA 0 relativamente a tutti gli altri immobili diversi da quelli sopra elencati e soggetti, nel medesimo periodo, all'imposta municipale propria (I.U.C.- IMU);

2. Di DARE ATTO che:

- il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, e richiamati in premessa, pari al 16,75% per il 2018;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione il cui esito è il seguente:

Presenti 15 - Votanti 15 – Favorevoli 10 – Contrari 5 (Baracoccoli, Casali, Boccuccia, Sapochetti Alessandro, Chialastri) – Astenuti 0.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giada De Francesco

IL CONS. ANZIANO
F.to Rossi Mauro

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Massimiliano Pulcini

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cave li 06 MAR 2019



Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va

Giada De Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che, giusta attestazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

Dal _____ Al _____

Cave li _____

Il Messo Comunale

**IL SOTTOSCRITTO
CERTIFICA**

Con la presente deliberazione

È divenuta esecutiva:

- Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data _____
- Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs. 18. 8. 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va
F.to Dott.ssa Giada De Francesco

Comune di Cave
Provincia di Roma

Verbale n.02 del 18/02/2019

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: Approvazione aliquote Tasi 2019.

Il sottoscritto Gianluca Scotti Covella Revisore dei conti del Comune di Cave nominato con delibera consiliare n.44 del 20/12/2018.

Visto l'articolo 239 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

Visto il parere favorevole, emesso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del II Dipartimento;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione.

In Fede

Pomezia, lì 18/02/2019

In Fede
Gianluca Scotti Covella
Organo di Revisione

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

C.C./D. n. 6 del 25/02/2019
Segretario Comunale



F.to Segretario Generale
Dott.ssa Giada De Francesco